

Certificato medico d'inabilità lavorativa

Nota bene: non certificare assenze superiori ai 15 giorni (festivi compresi) per il primo certificato medico e 30 giorni (festivi compresi) per il secondo e seguenti. Certificati a tempo indeterminato non saranno ritenuti validi

Dati del paziente

Cognome, Nome	_____				
Data di nascita	_____	CID	(non compilare) _ _ _ _ _		
Ufficio / Sede scolastica di servizio	_____				
Il/La paziente è inabile al lavoro al _____ %	a partire dal _____	fino al _____			
in seguito a	<input type="checkbox"/> Malattia	<input type="checkbox"/> Malattia in gravidanza			
	<input type="checkbox"/> Infortunio professionale	<input type="checkbox"/> Infortunio non professionale			
Durata presumibile dell'assenza:	_____				
Nell'ottica di un recupero più rapido ritengo utile una presa di contatto con il paziente da parte:					
<input type="checkbox"/> del medico del personale dell'Amministrazione cantonale					

Le seguenti informazioni mediche saranno trattate in modo strettamente confidenziale unicamente dal servizio medico del personale

Diagnosi:
Decorso in caso di prolungamento:
Prognosi/ evt. osservazioni:

Luogo e data _____

Timbro e firma del medico curante _____

Estratto del Regolamento dei dipendenti dello Stato

Art. 26 ¹ Il dipendente, in caso di malattia o di infortunio:

- a) deve avvertire immediatamente e mantenere informato il funzionario dirigente;
- b) non può uscire dall'abitazione o dall'istituto di cura tra le 22.00 e le 07.00, se l'inabilità lavorativa è del 100%;
- c) può effettuare periodi di vacanza durante un periodo di malattia e/o infortunio (totale o parziale) usufruendo dei propri giorni di vacanza o di gratifica, previa autorizzazione del medico curante e per i casi d'infortunio anche dell'assicurazione LAINF, in ogni caso con comunicazione al servizio medico del personale; i giorni di assenza per il periodo di vacanza sono computati quali giorni interi, di vacanza o di gratifica, anche in caso di inabilità lavorativa parziale;
- d) deve, se l'assenza supera tre giorni consecutivi (festivi compresi), esibire un certificato d'inabilità lavorativa su modulo ufficiale redatto da un medico autorizzato a esercitare in Svizzera. Impiegati e docenti devono far pervenire, il modulo ufficiale al Servizio medico del personale entro una settimana dall'inizio dell'assenza.

² Il primo certificato medico d'inabilità lavorativa ha una validità massima di 15 giorni (festivi compresi); ulteriori certificati medici inerenti allo stesso evento hanno una validità massima di 30 giorni (festivi compresi) e devono pervenire entro la scadenza del certificato medico antecedente.

³ Il funzionario dirigente deve mantenere regolarmente i contatti con il collaboratore assente e documentarli.

⁴ Il funzionario dirigente o i servizi centrali del personale possono richiedere il certificato medico d'inabilità lavorativa già dal primo giorno di assenza quando le assenze inferiori ai tre giorni si ripetono con frequenza.

⁵ I servizi centrali del personale possono, autonomamente o su richiesta dei funzionari dirigenti, procedere a controlli diretti delle assenze.

Art. 27 ¹ Il Medico del personale:

- a) autorizza eccezioni ai divieti prescritti all'art. 26 cpv. 1 lett. b);
- b) autorizza preventivamente la fisioterapia e le altre cure mediche riconosciute dall'assicurazione di base contro le malattie (LAMal); la domanda va presentata con la necessaria documentazione medica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse;
- c) decide previa richiesta scritta, con l'allegazione di un certificato medico dal primo giorno della presa a carico, il recupero di vacanze o di congedi per gratifica sensibilmente turbati da malattia o da infortunio del dipendente, ammesso che ciò abbia causato il rientro anticipato al domicilio per problemi di salute o l'ospedalizzazione. Per i docenti il recupero è limitato ai congedi per gratifica;
- d) può chiedere al dipendente di voler far pervenire al Medico del personale, tramite il proprio medico curante, un certificato medico particolareggiato o altra documentazione medica che specifichi l'inabilità lavorativa;
- e) esegue autonomamente visite mediche di controllo o ne dispone l'esecuzione d'intesa con i servizi centrali del personale.

² Il dipendente può essere tenuto a sottoporsi a visite mediche che permettano la valutazione della sua abilità lavorativa.

³ L'assenza per malattia del dipendente che per decisione del Medico del personale non è giustificata è considerata arbitraria. Resta riservata la procedura disciplinare.

⁴ Il Consiglio di Stato può designare, a sostegno del Medico del personale, dei medici di fiducia.

Art. 28 ¹ Le assenze programmabili di visite mediche, fisioterapia e simili devono tenere conto delle esigenze di servizio.

² Chi lavora a tempo parziale deve di regola programmare queste assenze durante il tempo libero.